SENTENZA N.12/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele Pepe, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74508** R.G., depositato in data 24.10.2024, ad istanza di **(omissis)**, (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Patrizia Pino ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, viale Mazzini n. 120 (pec: patriziapino@ordineavvocatiroma.org)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, dall'avv. Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

per l'ottemperanza

della sentenza n. 615/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, depositata il 13.11.2023 e ritualmente notificata all'INPS.

FATTO

Con sentenza n. 615/2023, depositata il 13.11.2023, e non impugnata, questa Sezione Giurisdizionale riconosceva, in favore di (omissis) e a carico dell'INPS, il diritto alla riliquidazione del trattamento *ex* art. 54 d.p.r. 1092/1973, a decorrere dal collocamento in congedo (7.2.2014), con condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento, a partire dalla ridetta data, delle differenze economiche sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del cumulo parziale.

Ciononostante, l'INPS provvedeva ad eseguire parzialmente il *decisum* giudiziale procedendo alla riliquidazione del trattamento soltanto a partire dall'1.1.2022.

A seguito di diffide via pec del 25.7.2023 nonché del 29.11.2023 rimaste in evase, (omissis) proponeva innanzi a questa Corte ricorso in ottemperanza in data 24.10.2024 al fine di ottenere quanto riconosciuto con l'indicata sentenza n. 615/2023; il tutto con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.

Con memoria del 2.5.2025 l'INPS si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del

contendere sul presupposto di aver ottemperato integralmente alla menzionata sentenza.

Alla pubblica udienza del 27.5.2025, presenti l'avv. Riccardo Galante, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Su richiesta delle parti, il Giudice ha rinviato la discussione della causa all'udienza del 16.6.2025 – ore 10:00, per consentire all'INPS di verificare e dimostrare l'effettiva integrale ottemperanza alla sentenza n. 615/2023;

Con note del 6.6.2025, la difesa dell'INPS depositava in giudizio prova della corretta esecuzione della prefata sentenza con riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e conseguente pagamento degli arretrati di spettanza.

Alla pubblica udienza del 16.6.2025, presenti l'avv. Riccardo Galante, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Su istanza delle parti, il Giudice ha disposto nuovo rinvio della discussione all'udienza dell'8.9.2025 – ore 10:00, per consentire all'INPS di verificare il diritto del ricorrente alla rivalutazione e agli interessi sulle somme già riconosciute.

Con memoria del 5.8.2025, l'INPS ha precisato che il pagamento degli interessi legali e del maggior danno è

stato programmato per il mese di ottobre 2025 a mezzo cedolino di pensione.

Alla pubblica udienza dell'8.9.2025, presenti l'avv. Roberto Galante, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. D'intesa con le parti, il Giudice ha disposto ennesimo rinvio per ulteriori verifiche.

Alla odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Riccardo Galante, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Galante ha confermato il pagamento delle somme ritenute di spettanza, chiedendo, tuttavia, la condanna alle spese; l'avv. Tellone ha chiesto, invece, la compensazione delle spese.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

L'odierno ricorrente ha domandato, ai sensi dell'art. 218 c.g.c., l'ottemperanza della sentenza n. 615/2023 resa da questa Sezione Giurisdizionale in data 13.11.2023.

Dalla documentazione in atti, si evince l'integrale adempimento alla pretesa azionata con l'odierno ricorso, per stessa ammissione del ricorrente, avendo l'INPS provveduto prima a riliquidare il suo trattamento pensionistico, mediante applicazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73, a decorrere dal 7.2.2014, e poi a

corrispondere, a mezzo cedolino del 3/2025, gli interessi legali e il maggior danno.

Per l'effetto, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione della integrale soddisfazione della domanda formulata con il presente ricorso.

Si dispone, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti, avendo l'Istituto previdenziale adempiuto in tempi non irragionevoli alla presente domanda giudiziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026.

Il Giudice unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 12.01.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale